



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia
- Guardia Costiera -

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il sottoscritto Tenente di Vascello, Capo del Circondario Marittimo di Ischia,

- VISTI** gli artt. 30, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTO** il DPCM 21 dicembre 1995 "Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega delle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616";
- VISTO** il Decreto dirigenziale n. 117 del 5 luglio 2010 – della Regione Campania - Rettifica al D.D. n. 238 del 30/12/2009, di approvazione dell'elenco delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'art. 59, D.P.R. 24/07/1977, n. 616, e dell'art. 105, comma 2, lett. I), d.lgs. 31/03/1998, n. 112, ai fini della revisione del D.P.C.M. del 21/12/1995;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, n. 37;
- VISTA** la Legge 3 aprile 1989, n°147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo" ed il relativo regolamento di attuazione - D.P.R. 28 settembre 1994, n°662;
- VISTO** Il Decreto Ministeriale nr. 45/2021 in data 04/02/2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui è approvato ed emanato il nuovo Piano nazionale per la ricerca e il salvataggio in mare;
- VISTO** il Decreto Legislativo n°171 in data 18 luglio 2005 recante il "Codice della nautica da diporto" e sue successive modifiche ed integrazioni ed il decreto 29 luglio 2008 n° 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n° 171, recante il codice della nautica da diporto";
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale è stata istituita l'area naturale marina protetta denominata "Regno di Nettuno" ed il relativo regolamento di esecuzione ed organizzazione approvato con Decreto 30 luglio 2009 del medesimo Ministero;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n°1639 – "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n°963 – Disciplina della Pesca Marittima";
- VISTO** il Decreto legislativo n° 4/2012 – "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010 n° 96";
- VISTA** la propria ordinanza n. 38/2013 del 28.05.2013 e s.m.i., recante le norme per lo svolgimento delle attività subacquee non professionali nel Circondario Marittimo di Ischia;
- VISTE** le Ordinanze recanti norme di interdizione di tratti di mare territoriale

interessati da fenomeni franosi e/o smottamenti a cura di questa Autorità Marittima e delle Municipalità;

VISTA	la propria ordinanza n. 41/2017 del 17.05.2017 e s.m.i., recante la disciplina delle attività effettuate con jetlev, flyboard e dispositivi assimilabili, jet surf, acquascooter e propulsori acquatici ad elica predisposti per escursioni subacquee, attività di snorkeling trainato, windsurf, kitesurf ed altri tipi di tavole a vela;
VISTO	la Legge 104/92 e successive modifiche relativa alla sicurezza, integrazione e diritti delle persone diversamente abili;
VISTO	il dispaccio prot. n. 82/022468/I, emanato in data 03.04.2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
VISTO	il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07/04/2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Rep. II – Ufficio 1°, contenente le direttive inerenti l’emanazione dell’Ordinanza di “Sicurezza Balneare”;
VISTO	il D.M. 18 marzo 1996 del Ministero dell’Interno e l’atto di intesa, in data 16 gennaio 2003, tra Stato e Regioni, relativo agli aspetti igienico-sanitari, concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 03 marzo 2003;
RITENUTO	opportuno aggiornare la propria precedente Ordinanza di Sicurezza balneare n° 46/2022 in data 16.05.2022, sulla base di alcune esigenze di carattere locale e delle direttive impartite dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con dispaccio protocollo 54363 in data 16/04/2025;
VISTI	i contenuti della nota prot. 45027 del 22.04.2025 della Direzione Marittima di Napoli;
VISTA	la nota prot. n. 5547 del 29.04.2025 con cui sono state partecipate alle locali amministrazioni comunali ed alle competenti associazioni di categoria le principali novità relative agli aspetti di sicurezza inerenti le attività balneari e di quelle ad esse strettamente connesse;
CONSIDERATO	l’esito degli incontri e le relative richieste, in base alle caratteristiche locali e alla morfologia della costa ischitana, emerse nelle riunioni tenutesi con le competenti associazioni di categoria;
CONSIDERATO	quanto disposto con l’Ordinanza n° 62/2013 del 20/05/2013 e ss.mm.ii del Capo del Compartimento Marittimo di Napoli con cui sono stati disciplinati i limiti di navigazione dalla costa per le unità da diporto, ovvero nelle zone di mare per una distanza di 300 metri dalle spiagge e 200 metri dalle coste a picco è fatto divieto di navigazione, transito, ormeggio e ancoraggio a qualsiasi unità navale, wind-surf e kite surf compresi, ad eccezione dei piccoli natanti da diporto del tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance a remi, nonché pedalò e simili;
RITENUTO	necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;
RAVVISATA	la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo nel Circondario Marittimo di Ischia;
CONSIDERATO	che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione

delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l'Ente concedente impone con provvedimento a carattere generale, ovvero con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari, ovvero ancora l'Autorità Marittima, in via surrogatoria, con specifica ordinanza.

ORDINA

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della **sicurezza marittima**, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Circondario Marittimo di Ischia, che ricomprende i territori dei Comuni di Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio d'Ischia, Serrara Fontana e Barano d'Ischia.
2. Chiunque accerti o venga a conoscenza di una **situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione, ovvero per la tutela dell'ambiente** nel territorio del Circondario Marittimo di Ischia, deve informare immediatamente la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Ischia, utilizzando i seguenti contatti:

NUMERI UTILI	
Numero Blu Emergenze in Mare	1530 (chiamata gratuita)
Sala Operativa Guardia Costiera Ischia	081/5072811
Via radio VHF	Canale 16

3. Tutti gli aspetti legati all'utilizzo e alla fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative vengono stabiliti con gli appositi provvedimenti emanati dall'Ente competente.
4. Le seguenti disposizioni si applicano nel periodo della stagione balneare come definita dal competente Ente gestore. In caso di mancata individuazione, da parte dello stesso, il periodo di durata della stagione balneare è individuato in quello compreso tra il terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica del mese di settembre.
5. Sono fatte altresì salve le vigenti disposizioni relative all'**Area Marina Protetta "Regno di Nettuno"**.

ART.2 ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. Tenuto conto quanto stabilito con l'Ordinanza n° 62/2013 del 20/05/2013 e ss. mm. ii del Capo del Compartimento Marittimo di Napoli con cui sono stati disciplinati i limiti di navigazione dalla costa per le unità da diporto, durante la stagione balneare, le **zone di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere o coste a picco sul mare** - non interessate da ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi e salvo i casi in cui apposita concessione demaniale marittima abbia destinato specchi acquei all'ormeggio delle imbarcazioni - **sono riservate alla balneazione**.
2. Nelle zone di mare di cui al presente articolo, **è vietato**:
 - a. navigare, con qualsiasi tipo di unità navale (inclusi surf, windsurf, kite-surf e ogni altra simile unità anche se diversamente denominata), fatta eccezione per i natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, tavole a remi (SUP - stand up paddle) nonché pedalò e similari che comunque dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti;
 - b. l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.
3. Da tali divieti sono esentati i mezzi dello Stato impegnati nelle proprie attività d'Istituto

e quelli impiegati in ausilio a dette attività ed a ciò espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima, nonché i mezzi autorizzati che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità. Tali mezzi devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile "SERVIZIO CAMPIONAMENTO", qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

4. Le zone di mare riservate ai bagnanti possono essere attraversate da unità in navigazione a motore o a vela, utilizzando gli appositi corridoi di lancio, per il solo raggiungimento del posto di ormeggio presso gli specchi acquei in cui ciò sia consentito e/o presso pontili, purché a lento moto (velocità minima di manovra).
5. Le operazioni di partenza e atterraggio di surf, windsurf, kite-surf e ogni altra simile unità, anche se diversamente denominata, negli specchi acquei antistanti le spiagge libere e gli arenili in concessione, sono disciplinate ai sensi dell'ordinanza n. 41/2017 del 17.05.2017 e ss.mm.ii.. È comunque vietato ai surf, windsurf, kite-surf e ogni altra simile unità, anche se diversamente denominata, di evolvere, laddove consentito, a distanza inferiore a 100 mt. dai bagnanti e da unità in navigazione e ormeggiate.

ART. 3

SEGNALAZIONE LIMITE ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE

1. Il limite della zona di balneazione dovrà essere segnalato dai concessionari di strutture balneari mediante il posizionamento, per tutto il fronte a mare della concessione, di **gavitelli di colore rosso ben visibili** saldamente ancorati sul fondo ad una distanza di 25 metri uno dall'altro parallelamente alla linea di costa. Il numero di gavitelli non dovrà comunque essere inferiore a 2 (due) per ogni concessione demaniale marittima. Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità. I concessionari stessi devono verificare costantemente l'esatto posizionamento dei gavitelli durante tutta la stagione balneare, provvedendo nel caso al loro esatto riposizionamento.
2. Ove la configurazione dei fondali non consenta il posizionamento a tale distanza, detti gavitelli potranno essere posizionati ad una distanza diversa, previo nulla osta dell'Autorità Marittima. I gavitelli ed i relativi corpi morti dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare.
3. Analogo obbligo è posto a carico dell'Ente gestore (Comune) competente per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere. In caso di accertata impossibilità a provvedere al posizionamento dei gavitelli, l'Ente gestore (Comune), previa comunicazione alla competente Autorità Marittima, ha l'obbligo di apporre sulle spiagge - in posizione, numero e grandezza tale da renderla ben visibile ai relativi utenti – idonea segnaletica redatta in maniera chiara, plurilingue e dotata di pittogrammi esplicativi, recante la seguente dicitura:
- 4.

ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO

ART. 4

SEGNALAZIONE LIMITE ACQUE SICURE

1. L'Ente Gestore (Comune) competente per le spiagge libere, ed i concessionari, per le aree assentite in concessione, hanno l'obbligo di segnalare il **limite delle acque sicure (mt. 1,20 di profondità)**. Tale limite deve essere segnalato mediante l'apposizione di **gavitelli di colore bianco**, ad intervalli regolari non superiore a metri **10 (dieci)**, opportunamente ancorati sul fondo.

2. In caso di accertata impossibilità a provvedere al posizionamento dei sistemi di segnalazione di cui al precedente punto (es. nel caso tale profondità di metri 1,20 sia superata entro 10 metri dalla costa), i relativi soggetti responsabili, hanno l'obbligo di apporre sulle spiagge - in posizione, numero e grandezza tale da renderla ben visibile ai relativi utenti - idonea segnaletica redatta in maniera chiara, plurilingue e dotata di pittogrammi esplicativi, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE
LIMITE ACQUE SICURE – PROFONDITÀ MT 1,20
NON SEGNALATO

3. A tutela della propria incolumità, i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione (vedasi articolo 11), attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale con lunghezza non superiore a 5 metri.

ART. 5

ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

1. E' vietata la balneazione:
- a. all'interno dei porti, approdi e punti d'ormeggio;
 - b. nel raggio di metri 100 (cento) dalle imboccature dei porti/approdi e dalle loro opere foranee, se non diversamente previsto da specifico provvedimento amministrativo;
 - c. fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono in corso lavori di pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;
 - d. entro un raggio di 500 metri da navi mercantili adibite al traffico di merci e passeggeri, in navigazione o alla fonda in rada;
 - e. all'interno dei corridoi di lancio ed atterraggio, autorizzati ed adeguatamente segnalati;
 - f. in prossimità di tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del concessionario delle condotte;
 - g. nelle zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti Autorità, nonché nelle zone segnalate come pericolose da apposita segnaletica.

ART. 6

SERVIZIO DI SALVATAGGIO

1. Nel periodo di cui all'articolo 1 comma 4 e negli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari, devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.

Per struttura balneare si intende un esercizio posto su un'area demaniale marittima dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, di tipo turistico-balneare (con o senza balneazione, noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e/o cabine/spogliatoi, solarium, noleggio di natanti senza propulsione meccanica, etc).

Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato sempre, anche dai titolari di strutture balneari insistenti nelle aree in prossimità del demanio marittimo.

2. Se una struttura balneare intende operare prima della data di inizio della stagione balneare stabilita dall'Ente gestore competente o in caso di mancata individuazione da parte dello stesso nel periodo compreso tra il terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica del mese di settembre, dovrà provvedere ad esporre uno o più cartelli, ben visibili dagli utenti e redatti in più lingue, recanti la seguente scritta:

ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI
SALVATAGGIO

- 3 L'Ente Gestore (Comune) competente, nelle spiagge libere, dovrà provvedere a garantire il servizio di salvataggio. In caso di impossibilità a garantire tale servizio, l'Ente gestore dovrà darne comunicazione all'Autorità Marittima territorialmente competente, prima dell'inizio della stagione balneare, e dovrà provvedere ad apporre sulle relative spiagge - in posizione, numero e grandezza tale da renderla ben visibile ai relativi utenti – la cartellonistica di cui al precedente comma.
- 4 Durante l'orario d'apertura al pubblico, i concessionari di strutture balneari devono organizzare e garantire il servizio di salvamento ed assistenza bagnanti con almeno **un assistente abilitato al salvataggio ogni 80 metri di fronte a mare o frazione**. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono o limitano la visibilità dello specchio acqueo antistante il fronte a mare della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato (eventualmente anche in consorzio o in forma associata con strutture limitrofe) in modo da vigilare costantemente su tutto lo specchio acqueo.
- 5 Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare ricadente interamente o parzialmente sul demanio marittimo, è fatto obbligo, analogamente a quanto disposto per il mare e fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, deve essere presente almeno 1 assistente bagnanti - dedicato alla piscina in modo esclusivo - munito di specifica abilitazione. Gli assistenti bagnanti di cui sopra sono da considerarsi in aggiunta a quelli previsti per l'arenile.
- 6 L'assistente bagnanti, ai sensi dell'art. 359, 2° comma, del Codice Penale, adempie un servizio di pubblica necessità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (*Search and Rescue*), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo. Egli risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza. L'assistente bagnanti deve:
- a. essere munito di **brevetto di abilitazione** in corso di validità rilasciato da una federazione/didattica riconosciuta in ambito nazionale;
 - b. indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca **“RESCUE”** o **“SALVATAGGIO”** ben visibile in modo da essere facilmente individuabile;
 - c. essere dotato di un fischietto;
 - d. stazionare nella postazione di salvataggio di cui al successivo punto, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio di salvataggio. L'assistente bagnanti potrà inoltre stazionare sulla battigia della propria area di competenza, qualora particolari circostanze lo richiedano (condizioni meteo marine particolarmente avverse, presenza di bagnanti non esperti, presenza di bambini, moto ondoso accentuato etc.);
 - e. **non essere impegnato in altre attività** o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio.
 - f. fornire, in ogni occasione, la massima collaborazione all'Autorità Marittima, segnalando senza indugio qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità o di inquinamento ambientale;
 - g. prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione, nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite;
 - h. chiedere, anche tramite il concessionario, l'intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di turbative e fornire la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
 - i. segnalare con immediatezza alle competenti autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero eventuali sinistri occorsi in mare o sulla spiaggia, provvedendo inoltre a compilare ed inviare all'Autorità Marittima competente la “scheda di rilevazione degli incidenti”, anche tramite il concessionario

(ALLEGATO A);

- 7 Presso ogni struttura balneare, deve essere predisposta **una postazione di salvataggio** in una posizione centrale dell'area in concessione o della spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, tale da consentire una completa visuale del tratto di mare di competenza. Qualora, per la peculiarità del tratto di spiaggia non sia sufficiente tale postazione, dovrà essere installata una stabile struttura di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia (tipo torretta di avvistamento) al fine di consentire una completa visuale del tratto di mare di competenza.

Presso la predetta postazione di salvataggio devono essere prontamente disponibili:

- a. un binocolo;
 - b. un megafono;
 - c. 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella; tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;
 - d. un paio di pinne;
 - e. un pennone di idonea altezza per il posizionamento di bandiere verde, gialla e rossa;
 - f. un'unità idonea e omologata al servizio salvataggio di colore rosso, recante la scritta "**RESCUE**" o "**SALVATAGGIO**" ed il nome della struttura balneare a cui appartiene; la stessa deve essere dotata di un salvagente anulare collegato ad una sagola galleggiante di almeno 25 metri, di una gaffa o mezzo marinaio e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere sempre armata con le dotazioni previste ed agevolmente impiegabile a cura dell'assistente bagnanti.
- 8 Ciascuna postazione di salvataggio deve essere segnalata da apposito pennone ben visibile, sul quale deve essere issata:
- a. **BANDIERA VERDE**: servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli.
 - b. **BANDIERA GIALLA**: servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose.
 - c. **BANDIERA ROSSA**: balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo.

Le bandiere devono essere issate sul pennone dal titolare o dal responsabile dell'organizzazione del servizio, in caso di adesione a un piano di salvataggio collettivo.

Presso ogni struttura dovrà essere esposta in modo ed in luogo ben visibile una tabella (**ALLEGATO C**) recante i significati delle bandiere esposte, tradotti in più lingue.

Al fine di segnalare all'utenza ulteriori informazioni di pubblica utilità quali situazioni di potenziale rischio relative allo specifico tratto di arenile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: correnti pericolose, fondale irregolare, scogli, risacca o presenza di meduse) o gli orari di attivazione del servizio di salvataggio, si invitano i Comuni competenti per le spiagge libere ed i concessionari degli stabilimenti balneari per le strutture in concessione e/o gestite ad installare cartellonistica conforme allo standard ISO 20712.

Il concessionario inoltre dovrà esporre la presente ordinanza, nonché illustrare eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione.

- 9 In conformità con le previsioni dettate dagli Enti gestori con le rispettive ordinanze richiamate in premessa, **la fascia di arenile della profondità di metri cinque dalla battigia**, essendo strumentale all'attività di soccorso, deve essere lasciata obbligatoriamente libera da attrezzature e da ogni impedimento. In linea con le vigenti disposizioni emanate dalle autorità competenti, tale fascia può essere ridotta fino ad un limite di metri 3, laddove la profondità dell'arenile sia inferiore a metri 20.
- 10 All'estremità della concessione, nei pressi della battigia, devono essere posizionati, a cura dei concessionari, **due salvagente anulari** conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30

metri. Detti salvagente anulari devono riportare indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengano.

- 11 I concessionari/gestori di stabilimenti balneari e/o spiagge libere, o chiunque sia tenuto ad istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio, devono far pervenire la scheda notizie di cui all'**ALLEGATO B** all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, tramite pec/email (cp-ischia@pec.mit.gov.it / ucischia@mit.gov.it), **entro la data di apertura della struttura balneare**. In caso di cambio del personale che effettua la sorveglianza durante la stagione balneare, dovrà essere inviata, stessi mezzi, una nuova scheda con i nuovi dati.

ART. 7 SERVIZIO DI SALVATAGGIO – UNITÀ INTEGRATIVA

1. È data facoltà al concessionario/gestore la possibilità di impiegare, in aggiunta e non in alternativa all'unità destinata al servizio di salvataggio, i mezzi riportati ai punti seguenti. In tal caso, rientra nel professionale e prudente apprezzamento dell'assistente bagnante l'utilizzo del mezzo più idoneo in considerazione delle circostanze di fatto (condizioni meteo-marine, distanza dalla costa, presenza di bagnanti, caratteristiche dei luoghi).
- 1.1 **Moto d'acqua (acquabike da salvamento)** del tipo a 3 (tre) posti con motorizzazione di ultima generazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. Deve essere acquisita preventiva autorizzazione dall'Autorità Marittima localmente competente, previo parere dell'Ente gestore Area Marina Protetta per gli aspetti di competenza, comunicando i seguenti dati:
 - i nominativi del personale da impiegare con i relativi titoli (brevetto assistente bagnante, patente nautica, corso di abilitazione alla conduzione di acquabike);
 - caratteristiche e dotazioni dell'unità;
 - polizza assicurativa (R.C. più copertura assicurativa di tutte le persone da impiegare);
 - b. Obbligo di destinazione esclusiva dell'acquabike al servizio di salvamento;
 - c. Obbligo di riportare sul mezzo (ambo i lati) la scritta "**RESCUE**" o "**SALVATAGGIO**";
 - d. Obbligo di dotazione del mezzo di barella per il salvamento (omologata), dotata di maniglie laterali e ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto e sgancio della stessa per il trasporto a terra;
 - e. Obbligo di vestizione della cintura/giubotto di salvataggio, casco rigido protettivo (tipo homologato) scarpe in neoprene o similari.
 - f. L'acquabike deve essere dotata di dispositivo retromarcia, pinne, coltello, cima di traino con moschettoni, stacco di massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, radio vhf.
 - g. L'acquabike deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti. Fatte salve le situazioni contingenti, la partenza e l'atterraggio deve avvenire di massima utilizzando i corridoi di lancio, entro il quale l'acquabike può essere ancorato.
- 1.2 Tavola tipo "**Rescue**" o "**S.U.P. (Stand Up Paddle) – Rescue**", di tipo homologata, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. Deve essere acquisita preventiva autorizzazione dall'Autorità Marittima localmente competente, comunicando i seguenti dati:
 - i nominativi del personale da impiegare con i relativi titoli (brevetto assistente bagnante, corso di abilitazione all'utilizzo della tavola rescue);
 - caratteristiche e dotazioni dell'unità;
 - b. Obbligo di destinazione esclusiva della tavola al servizio di salvamento;
 - c. Il mezzo (dotato di apposito remo), deve recare in maniera ben visibile la scritta "**RESCUE**" o "**SALVATAGGIO**", deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in modo da essere pronto all'uso cui è destinato;
 - d. Il conduttore presente a bordo deve obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato indipendentemente dalla distanza dalla costa.

- e. Il mezzo deve utilizzato con il criterio della massima prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti.

ART. 8

SERVIZIO DI SALVATAGGIO – CONSORZIO/FORMA CONGIUNTA

1. Il servizio di salvataggio di cui al presente articolo può essere assicurato attraverso un consorzio (o altra forma associata), ovvero da un altro soggetto giuridico (dotato dei previsti requisiti) incaricato dai soggetti interessati, previa elaborazione di un piano - da inviare a questa Autorità Marittima che preveda un adeguato numero di postazioni e di idonee unità di salvataggio. La presentazione del piano, in ogni caso, non esime i concessionari dall'obbligo di vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sull'efficienza e sul corretto funzionamento del servizio di salvataggio. In particolare, l'espletamento del servizio in forma consorziata (o altra forma associativa) implica, per l'intero fronte mare interessato da tale servizio, la responsabilità di tutti i soggetti a tal fine consorziati. Nel caso di affidamento ad altro soggetto giuridico, fermo restando l'obbligo di vigilanza dei concessionari, la responsabilità viene assunta formalmente dal soggetto giuridico incaricato.
2. Il piano deve contenere:
 - a. l'accordo, debitamente siglato dai soggetti interessati, relativo all'organizzazione del servizio e l'assunzione di responsabilità;
 - b. l'elenco delle strutture balneari, i nominativi del personale addetto e le unità impiegate;
 - c. un **prospetto grafico** indicante l'estensione del fronte mare di ciascuna singola concessione, come risultante dai rispettivi titoli, la posizione della/e postazione di salvataggio e del locale di primo soccorso (di cui al successivo art. 9.1 lett. b).
3. Parimenti, due o più strutture balneari di limitate dimensioni, contigue e prive di ostacoli tra di loro (pontili, scogliere, moli, etc.) possono consorziarsi fino al raggiungimento di un fronte a mare della lunghezza massima di 80 metri lineari o multipli predisponendo n. 1 (una) postazione di salvataggio ogni 80 mt. lineari di fronte mare, completa di tutte le dotazioni e unità dedicata al salvataggio. I titolari degli stabilimenti che intendono consorziarsi procedono a redigere un **piano** secondo le disposizioni del punto precedente, inviandolo Autorità Marittima.
4. Ai fini dell'attivazione del servizio consorziato di assistenza bagnanti, l'eventuale presenza di un tratto di arenile libero tra strutture balneari non ne interrompe la contiguità, a condizione che il tratto di arenile libero, in metri lineari, venga sorvegliato (in quanto compreso nel totale dei tratti degli arenili in concessione che intendono consorziarsi). In caso di accertata non conformità del piano di salvataggio alle presenti norme, ogni struttura balneare sarà tenuta ad uniformarsi alle disposizioni previste per lo svolgimento del servizio in forma singola.
5. Fermi restando i profili di responsabilità ascrivibili agli Enti Gestori per le aree demaniali marittime non in concessione, i concessionari/gestori di stabilimenti balneari devono inoltre segnalare all'Autorità Marittima – anche attraverso il numero di emergenza nazionale 1530 - la presenza, anche solo sospetta, di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone in mare o sulle spiagge, apponendo, nel contempo, appositi cartelli/segnali galleggianti. Inoltre, i concessionari di strutture balneari (e, per le spiagge libere, i Comuni) sono tenuti ad eliminare ed, in ogni caso, ad indicare con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere temporaneo o permanente laddove accertati.

ART. 9

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Oltre quanto previsto ai precedenti articoli, ogni stabilimento balneare deve essere dotato di:
 - a. idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;

- b. idoneo locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, adibito esclusivamente a locale di primo soccorso. Esso dovrà essere opportunamente segnalato con apposita cartellonistica riportante l'indicazione "locale di primo soccorso". All'interno dello stesso dovranno essere sempre disponibili e tenute pronte all'uso le dotazioni di primo soccorso di cui al punto "C".
- c. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito almeno da:
- tre bombole di ossigeno monouso, da un litro, con valvola di regolazione e mascherina ovvero una bombola di ossigeno portatile ricaricabile da 2 litri con manometro, erogatore / riduttore di pressione, opportunamente revisionata, comunque idonee per la somministrazione all'avente bisogno;
 - cannula di respirazione bocca a bocca (idonea per bambini e adulti);
 - un pallone "Ambu", corredato di maschere facciali pediatriche e per adulti, o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa (D.M. n° 388 del 15.07.2003 " ");
 - tre cannule oro-tracheali;
 - un tiralingua ed un apribocca;
 - giusta quanto riportato nel Decreto del Ministero della Salute 16.03.2023 "Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni ai sensi dell'art. 1 co. 3 della Legge 04.08.2021 n. 116, si ravvisa l'opportunità che i concessionari, affidatari della gestione, convenzionati delle strutture balneari e/o aree attrezzate per la balneazione assicurino la presenza di un defibrillatore fra le dotazioni. Qualora tale facoltà venga esercitata, gli esercenti delle strutture balneari e aree attrezzate per la balneazione dovranno impiegare, fra il proprio personale, un soggetto autorizzato all'impiego del defibrillatore semiautomatico (DAE) secondo le norme vigenti.
2. Nel caso in cui si sia attivato il servizio di salvataggio in forma congiunta di cui all'Art. 8, per quelle concessioni balneari aventi una profondità dell'arenile inferiori ai 30 metri è possibile tenere in forma congiunta il locale di cui al punto 1b del presente articolo. All'interno del locale deve essere presente il materiale di cui al punto 1c. del presente articolo appartenente ad ogni concessione, opportunamente tenuto ed identificato.

ART. 10 DISCIPLINA DELLA PESCA

1. Fatte salve le superiori disposizioni di legge/regolamento vigenti ed impregiudicati i divieti imposti dalle disposizioni relative all'A.M.P. "Regno di Nettuno", l'esercizio di qualsiasi attività di pesca marittima (professionale e non professionale), deve essere condotta secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia. Durante la stagione balneare, dalle ore 07.00 alle ore 21.00, qualsiasi tipo di pesca, fatti salvi gli altri limiti vigenti, può essere esercitata solo oltre il limite delle zone riservate alla balneazione.
2. E' sempre **vietato** attraversare zone frequentate da bagnanti e riservate alla balneazione con arma subacquea carica.

ART. 11 DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE

1. Fatte salve le superiori disposizioni di legge/regolamento vigenti ed impregiudicati i divieti imposti dalle disposizioni relative all'A.M.P. "Regno di Nettuno", per la disciplina delle attività di immersione subacquea si rimanda al contenuto dell'ordinanza n. 38/2013 del 28.05.2013 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, citata in

premessa e pubblicata sull'albo on-line, le cui norme si intendono qui espressamente richiamate.

ART. 12

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DI WINDSURF, KITE-SURF ED ALTRI TIPI DI TAVOLE A VELA, JET-SKY, SCOOTER D'ACQUA E NATANTI SIMILARI, JET SURF, SCI NAUTICO, PARACADUTISMO ASCENSIONALE, PROPULSORI ACQUATICI, PICCOLE ATTIVITÀ IDRO-SCIATORIE ED IMMERSIONI PER SCOPI LUDICO-DIPIORTISTICI.

1. Fatte salve le superiori disposizioni di legge/regolamento vigenti ed impregiudicati i divieti imposti dalle disposizioni relative all'A.M.P. "Regno di Nettuno", per la disciplina dell'utilizzo e della navigazione delle unità/natanti elencati nella rubrica del presente articolo nell'ambito del Circondario Marittimo, si rimanda al contenuto dell'ordinanza n. 41/2017 in data 17.05.2017 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia e ad ogni successiva modifica o integrazione, citata in premessa e pubblicata sull'albo on-line, le cui norme si intendono qui espressamente richiamate.

ART. 13

NOLEGGIO E LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO

1. La locazione e il noleggio di natanti da diporto, comprese le moto d'acqua utilizzate per finalità ricreative, per usi turistici locali o come supporto alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, nell'ambito del Circondario Marittimo di Ischia, sono disciplinati dalla normativa generale contenuta nel Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), dal Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, dal Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2022), come modificato dal D.M. 6 aprile 2023, dal D.M. 29 luglio 2024 e da ogni successiva modifica o integrazione, cui si rinvia integralmente.

ART. 14

CORRIDOI DI LANCIO

1. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.
2. I corridoi di lancio, ad esclusione di quelli utilizzati per il kite-surf, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. larghezza non inferiore a metri 10;
 - b. delimitazione costituita da gavitelli, di colore rosso, collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
 - c. profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
 - d. individuazione delle imboccature a mare mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e. apposizione sulla battigia di un cartello recante la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI – DIVIETO DI BALNEAZIONE".
3. Norme di navigazione nei corridoi di lancio:
 - a. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi di lancio con la massima prudenza;
 - b. le unità a motore devono percorrere i corridoi di lancio alla minima velocità consentita per il sicuro governo;
 - c. è fatto comunque divieto di ormeggiare, stazionare o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.
4. Il posizionamento di corridoi di lancio deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore (Comune), acquisito il parere dell'Autorità Marittima competente.

ART. 15

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo di Ischia, durante il periodo di balneazione, è vietato transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge (comunque in orari in cui vi sia assenza e/o di minor affluenza di persone) e di quelli utilizzati dalle persone diversamente abili.
2. Nella zona di mare fissata in 500 metri dalle scogliere o coste a picco sul mare e 1000 metri dalle spiagge, allo scopo di non arrecare disturbo alle attività da spiaggia (con rumore, moto ondoso etc.) le unità a motore devono procedere a velocità limitata, non superiore a 10 nodi e comunque in dislocaimento.
3. Nel rispetto dell'ambiente, e fatte salve le diverse disposizioni vigenti in materia, è vietato effettuare scarichi a mare dai servizi igienici di bordo o gettare alcun tipo di rifiuto a mare o sulle spiagge. L'eventuale scarico dei liquami non trattati - per le unità da diporto omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore o uguale a 15 e dotate di servizi igienici - deve avvenire in ottemperanza alle norme della Convenzione MARPOL con particolare riguardo alle modalità ed alla distanza dalla costa.
4. Nelle aree demaniali marittime interessate da fenomeni di frana e smottamenti di sovrastanti costoni, sono in essere provvedimenti di interdizione come meglio specificati nell'ordinanza medesima che qui si ritiene richiamata.

ART. 16 DEROGHE

1. Eventuali deroghe nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza dettate da particolari esigenze, conformazioni dei luoghi ovvero altre circostanze di specifica peculiarità, saranno vagliate ed eventualmente autorizzate da questa Autorità Marittima su motivata istanza degli interessati.

ART.17 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione ed abroga la precedente Ordinanza in materia di sicurezza della balneazione n° 46/2022 in data 16.05.2022, nonché ogni altro analogo provvedimento che sia con essa in contrasto.
2. Copia della presente ordinanza deve essere esposta a cura del concessionario/Comune interessato, per tutta la stagione balneare, in luogo ben visibile all'utenza ed essere resa compiutamente consultabile a semplice richiesta di chiunque lo desideri.
3. I concessionari di porti turistici, approdi o punti di ormeggio destinati ad unità da diporto nonché le società/associazioni che effettuano attività subacquee dovranno esporre la presente ordinanza presso le rispettive sedi, in luogo ben visibile agli utenti, per l'intero arco dell'anno.
4. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio, e la cui diffusione sarà assicurata mediante:
 - a. Pubblicazione sull'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e inclusa nella pagina Ordinanze del sito istituzionale;
 - b. trasmissione ai Comuni interessati, ed alle altre pubbliche amministrazioni competenti / forze di polizia operanti sul territorio dell'Isola;
 - c. invio alla Camera di Commercio, alle associazioni di categoria delle imprese balneari ed agli enti di promozione turistica;
 - d. divulgazione a cura dei mezzi d'informazione.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ischia, data del protocollo

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonio MAGI**


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ISCHIA

* GUARDIA COSTIERA *

 Via Iasolino, 8 – 80077 Ischia (NA) - ☎ 081 5072801 ✉ cp-ischia@pec.mit.gov.it
SCHEDA RILEVAZIONE INCIDENTI

STRUTTURA BALNEARE			
Denominazione			
Località		Comune	
data		ora	

LUOGO DI INTERVENTO			
Spiaggia ☐	Mare – distanza dalla battigia mt ☐	Scogliera ☐	Pontile ☐

STATO DEL TEMPO			
Sereno ☐	Nuvoloso ☐	Variabile tendente al miglioramento ☐	Variabile tendente al miglioramento ☐

STATO DEL MARE			
Calmò ☐	Poco mosso ☐	Mosso ☐	Agitato ☐

RESIDENZA ASSISTITO		DATI ASSISTITO	
Comune		Cognom e	
Stato (se straniero)		Nome	
		Età	

CAUSA INCIDENTE			
☐	Trauma (parte del corpo _____)	☐	Puntura di medusa
☐	Annegamento	☐	Puntura di pesce
☐	Svenimento	☐	Puntura di insetto
☐	Congestione	☐	Vomito
☐	Ferita da taglio	☐	Crisi di panico
☐	Dolori al torace	☐	Emorragia (parte del corpo e causa _____)
☐	Dolori alla testa	☐	Convulsioni
☐	Dolori all'addome	☐	Altro (indicare _____)

ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA			
☐	Guardia Costiera	☐	118 emergenza sanitaria
☐	Altro (_____)		

ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO INTERVENUTA			
☐	Guardia Costiera	☐	118 emergenza sanitaria
☐	Altro (_____)		

ANNOTAZIONI	

Nome leggibile e firma dell'assistente ai bagnanti o del medico della struttura intervenuto	
---	--

La presente scheda deve essere fatta pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia anche via fax n. 081/5072850 o via mail ucischia@mit.gov.it entro 24 ore dall'evento. La stessa potrà essere consegnata anche alla Delegazione di Spiaggia di Sant'Angelo che ne curerà l'inoltro.


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ISCHIA

* GUARDIA COSTIERA *

 Via Iasolino, 8 – 80077 Ischia (NA) - ☎ 081 5072801 ✉ cp-ischia@pec.mit.gov.it
SCHEDA NOTIZIE ANNO

--

(Parte generale)

QUADRO "A"	Denominazione dello stabilimento balneare			
	località		nel Comune di	
	Titolare/gestore o legale rappresentante della Soc.			
	Cognome e nome			
	luogo e data di nascita			
	residenza			
	documento		numero	
	rilasciato da		il	validità
	Colore degli ombrelloni dello stabilimento balneare			
	Recapito telefonico del concessionario/gestore		fisso	
		mobile		
Mail		P.E.C		

(Dotazioni di soccorso e medico)

QUADRO "B"	Eventuali ulteriori attrezzature di primo soccorso e/o mezzi di soccorso in dotazione allo stabilimento balneare oltre a quelle previste dall'Ordinanza di sicurezza balneare, indicando anche l'eventuale presenza di un DAE		
	Eventuale presenza di un medico presso lo stabilimento		SI ☐ NO ☐
Se presente Dott.		recapito mobile	

ASSISTENTE AI BAGNANTI	Cognome e nome			
	Luogo e data di nascita			
	Residenza			
	documento		numero	
	rilasciato da		il	validità
	Recapito telefonico dell'assistente ai bagnanti		fisso	
			mobile	
brevetto rilasciato da		il	numero	

ASSISTENTE AI BAGNANTI	Cognome e nome			
	Luogo e data di nascita			
	Residenza			
	documento		numero	
	rilasciato da		il	validità
	Recapito telefonico dell'assistente ai bagnanti		fisso	
			mobile	
brevetto rilasciato da		il	numero	

**Firma del titolare/gestore/legale
Rapp.**
Firma del medico
**Firma assistenti ai
bagnanti**



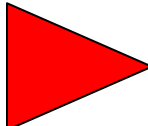
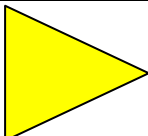
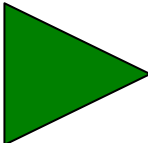
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ISCHIA

* GUARDIA COSTIERA *

Via Iasolino, 8 – 80077 Ischia (NA) - ☎ 081 5072801 ✉ cp-ischia@pec.mit.gov.it

SCHEDA RIEPILOGATIVA NUMERI EMERGENZA E NORME DI SICUREZZA

CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA Per l'emergenza in mare è attivo il numero blu 1530 gratuito sul tutto il territorio nazionale ed attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, sia da cellulare che da rete fissa. ITALIAN COAST GUARD <i>In case of emergency at sea call the "blue number" 1530 free of charge – available 24h/7days</i>		
Sala Operativa Guardia Costiera – Ischia (H24) <i>Coast Guard Station Ischia (H24)</i>		081 5072811
<i>(Coast Guard Station) Ufficio Locale Marittimo di Casamicciola Terme</i>		081 980175
<i>(Coast Guard Station) Ufficio Locale Marittimo di Forio</i>		081 5071272
<i>(Coast Guard Station) Delegazione di Spiaggia di S. Angelo</i>		081 999882
<i>Fire Fighters Brigade- Vigili del Fuoco</i>		115
<i>Emergency Ambulance – Soccorso Sanitario</i>		118
<i>Emergency Number</i>		112
Boe Rosse Zona riservata alla balneazione	<i>Red buoys</i> <i>Delimited swimming area</i>	
Boe Bianche Limite Acque Sicure (mt. 1,20)	<i>White buoys</i> <i>Safe waters (1,20 mt.)</i>	
Bandiera Rossa Balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio di assistenza e salvataggio <i>Red Flag</i> <i>Bathing not recommended or dangerous, with or without assistance and rescue service</i>		
Bandiera Gialla Servizio di assistenza attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose <i>Yellow Flag</i> <i>Active assistance service, potentially hazardous weather and sea conditions</i>		
Bandiera Verde Servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli <i>Green Flag</i> <i>Active support service, favorable conditions</i>		
  	Scarica l'ordinanza di sicurezza balneare utilizzando il codice QR a fianco Inoltre rimani aggiornato seguendo i canali social della @guardiacostiera <i>Please download Safety Local Maritime Regulation</i> <i>Please be updated – Follow the Italian Coast Guard on social network</i> @guardiacostiera	
Visita la pagina dell'Area Marina Protetta Regno di Nettuno <i>Please be updated – Follow the Marine Protected Area "Regno di Nettuno"</i>		www.nettunoamp.org